



TRIBUNALE DI ISERNIA

Piazza T. Tedeschi 86170 Isernia – Tel. 0865 47111 Fax 0865 414803 E-mail: tribunale.isernia@giustizia.it
A.O.O. 09402302206

Conferenza Permanente

Prot. n. 581/2021 U,

Isernia, 15.03.2021

Il giorno 15.03.2021, nei locali di questo Tribunale, si è riunita la Conferenza Permanente composta dai signori:

Dr. Vincenzo Di Giacomo - Presidente del Tribunale di Isernia,

Dr. Michele Caroppoli - Presidente Vicario del Tribunale di Isernia,

Dr. Carlo Fucci - Procuratore della Repubblica di Isernia

Avv. Maurizio Carugno - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia,

ciascuno nella propria veste sia Dirigenziale, sia di componente della Conferenza Permanente e sia di datore di lavoro con riferimento ai rispettivi Uffici o Ordine;

- visto il DPCM del 14.01.2021, che ha dettato ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- vista l'ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 27.02.2021 (pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 50 del 28 febbraio 2021), con la quale sono state applicate alla Regione Molise, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'articolo 3 del citato DPCM del 14.01.2021 (inserimento del Molise in zona rossa);
- considerato che, nella medesima ordinanza ministeriale, è stato precisato che la Regione Molise “si colloca ad un livello di rischio moderato ma con alta probabilità di evoluzione a rischio alto nel prossimo mese e che presenta una incidenza elevata documentata negli ultimi 7 giorni”;
- considerato che il detto DPCM del 14.01.2021 ha stabilito che, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministero della Salute di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate come zone rosse, sono applicate, tra le molteplici misure di contenimento previste all'art 3, anche quella che stabilisce per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- visto il precedente provvedimento, adottato da questa Conferenza Permanente in data 01.03.2021, con il quale è stato ritenuto necessario adottare misure maggiormente restrittive per il periodo compreso tra il 01.03.2021 ed il 15.03.2021, limitando la circolazione delle persone in conformità alla normativa primaria e secondaria vigente in materia di coronavirus/Covid-19, con conseguente contrazione dell'attività giudiziaria (salvo che per gli atti indifferibili), per cui i Magistrati del Tribunale ed i Giudici di Pace del circondario hanno proceduto al rinvio delle udienze penali (fatta

eccezione per i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare personale e per i procedimenti prossimi a prescrizione) e di quelle civili da trattare in presenza a data successiva al 15 marzo 2021;

- vista l'ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 12.03.2021 (pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021), con la quale sono state reiterate per la Regione Molise, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 27 febbraio 2021;
- considerato che a seguito di una informale raccolta dei dati relativi al numero dei procedimenti trattati nel periodo 1-15 marzo 2021, in aderenza al deliberato adottato da questa Conferenza in data 1 marzo 2021, si è rilevato che ciascun giudice penale (settore maggiormente interessato dai rinvii) ha trattato per ciascuna udienza un numero di procedimenti compreso tra 5 ed 8;
- ritenuto conseguentemente, sulla scorta di tali dati, che appare possibile, pur nel rispetto della tutela della salute pubblica e delle esigenze di contenimento del rischio di contagio da COVID 19, ampliare la tipologia dei procedimenti penali da trattarsi in presenza, aggiungendo, a quelli già previsti in sede di conferenza del 1 marzo 2021, i procedimenti chiamati per la "prima udienza" (dedicata alla apertura del dibattimento, all'esame delle questioni preliminari ed alle richieste di prova) ed i procedimenti per i quali è fissata la discussione;
- ritenuto invero che l'ampliamento della tipologia dei procedimenti da trattarsi in presenza come innanzi delineata appare idonea, sulla scorta di una valutazione *ex ante* e salvo diversa valutazione che questa Conferenza si riserva all'esito di una ulteriore verifica dell'andamento concreto delle udienze, a contenere il numero dei procedimenti da trattare per ciascuna udienza entro limiti numerici che garantiscano la tutela della salute pubblica;
- considerato ad ogni modo di dover escludere dalla trattazione in presenza i procedimenti relativi a prime udienze e ad udienze di discussione che contemplino un numero di imputati superiore a tre, non apparendo possibile, in casi siffatti, in ragione del numero delle parti e dei rispettivi difensori, garantire un adeguato distanziamento all'interno della aula di udienza;
- considerato che i medesimi criteri possano trovare applicazione anche per le udienze GIP e GUP, per le quali viene fissato ad ogni modo il limite massimo di n. 8 procedimenti da trattare in presenza, sempre che non risulti un numero di indagati/imputati superiore a tre;
- ritenuto ancora che gli stessi criteri possano trovare applicazione anche per le udienze penali del GDP;
- rilevato che per le udienze civili, laddove non risulti possibile garantire la celebrazione mediante trattazione scritta, i Giudici procederanno al rinvio delle udienze a data successiva al 30 marzo 2021, con le eccezioni già indicate da questa conferenza in data 1 marzo 2021

DISPONE

- 1) Il *Protocollo per la gestione della fase di emergenza legata alla pandemia da Covid 19*, stipulato in data 06.11.2020, aggiornato in date 11.01.2021 e 28.01.2021, è sospeso fino al 30 marzo 2021;
- 2) Ferma restando la possibilità di procedere da remoto in tutti i casi nei quali ciò sia consentito dalla normativa vigente, valgono per il resto le seguenti determinazioni:
A)

Per tutti i procedimenti penali dibattimentali fino al 30.03.2021, i Magistrati del Tribunale, nonché degli Uffici del Giudice di Pace di Isernia, Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo, procederanno alla trattazione (comunque nel limite massimo, già fissato dal

protocollo del 6.11.2020, come successivamente integrato e modificato, **di n. 10 procedimenti monocratici e n. 5 procedimenti collegiali**)

- a) di quelli a carico di imputati sottoposti a misura cautelare di qualunque natura per il procedimento da trattare;
- b) di quelli prossimi alla prescrizione (due anni per i delitti e 18 mesi per le contravvenzioni);
- c) di quelli chiamati per la “prima udienza” e di quelli fissati per la discussione, sempre che non contemplino un numero di imputati superiore a tre,

a meno che i predetti procedimenti non siano rinviabili ai sensi dell’art. 23 ter comma 1 del D.L. n. 137/2020 (con contestuale sospensione del giudizio penale nonché del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’art. 303 c.p.p. **come disposto dal comma 1 del detto art. 23 ter e nel rispetto dei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo con riferimento alle date di rinvio**).

Nell’ambito degli indicati criteri di priorità, gerarchicamente ordinati tra loro, la scelta dei procedimenti da trattare in presenza –ove in numero superiore al limite massimo di cui al protocollo- avverrà a partire da quelli di più risalente iscrizione

Tutti gli altri procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30.03.2021.

B) Per le udienze penali da celebrarsi innanzi al GIP/GUP è fissato il numero massimo di 8 procedimenti da trattare per ciascuna udienza: negli indicati limiti numerici, è assicurata la priorità ai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, ai procedimenti prossimi a prescrizione (nei limiti temporali di cui al capo che precede), ai procedimenti fissati per la discussione (patteggiamenti ed abbreviati in udienza preliminare).

Laddove i predetti criteri di priorità non consentano di individuare, per la singola udienza, un numero di procedimenti da trattarsi in presenza pari ad 8, la scelta degli ulteriori procedimenti avverrà secondo il relativo ordine di iscrizione (ovvero a partire dai procedimenti di più risalente iscrizione)

Ad analogo criterio della più risalente iscrizione del procedimento il giudice opererà riferimento nell’ambito dei singoli parametri di priorità, tra loro gerarchicamente ordinati, laddove la loro applicazione porti alla individuazione di un numero di procedimenti da trattarsi in presenza superiore ad 8.

Non saranno trattati in presenza i procedimenti con numero di indagati/imputati superiore a tre, ad eccezione di quelli con imputati **sottoposti a misura cautelare personale o prossimi a prescrizione**.

Ogni giudice dovrà procedere alla riorganizzazione delle proprie udienze tenendo conto dei criteri sopra previsti. A tal fine dovrà indicare i processi che possono essere celebrati e fissare l’orario, dandone comunicazione il prima possibile alle parti, nonché all’Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale e alla Procura della Repubblica, preferibilmente almeno 2 gg prima della udienza, così da consentire alle stesse di avvisare i testimoni che non dovranno comparire, laddove non trovi applicazione la deroga sopra stabilita. La comunicazione

indicata sarà in ogni caso pubblicata sul sito *web* del Tribunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. Ove ciò non fosse possibile per la ristrettezza dei tempi a disposizione, la comunicazione sarà inserita nel sito *web* del Tribunale (nel rispetto della normativa sulla *privacy*) e la stessa indicherà i processi che saranno oggetto di rinvio in udienza, oltre ai processi da trattare nelle ipotesi sopra indicate. La stessa comunicazione sarà inviata, anche in maniera informale, e appena possibile in maniera formale, alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale.

Al fine di evitare un aggravio di lavoro per le Cancellerie, i processi già fissati e che non possono essere trattati, potranno anche essere rinviati in udienza, chiamandoli alla presenza di un difensore che sarà nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., al fine di limitare la presenza di persone all'interno del Palazzo di Giustizia. L'elenco dei processi che non saranno trattati, e che saranno oggetto di rinvio da disporre in udienza, sarà predisposto dal singolo Magistrato, e sarà inserito (nel rispetto della normativa sulla *privacy*) nel sito *web* del Tribunale, oltre che comunicato alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale, che provvederanno a renderlo noto ai propri iscritti.

C) I procedimenti civili innanzi al Tribunale, fino al 30.03.2021, continueranno ad essere trattati mediante trattazione scritta, in tutti i casi in cui ciò sia consentito. Per i rimanenti procedimenti, che non possono essere trattati con tale modalità, ma per i quali è possibile la trattazione da remoto ai sensi dell'art. 221 comma 7 del Dl 34/2020 (conv. con mod. dalla legge 77/2020), il giudice disporrà la trattazione da remoto, e richiederà apposito consenso alle parti, le quali lo comunicheranno nel termine fissato dal magistrato. In assenza di consenso, che dovrà essere comunque espresso in forma scritta, il giudice disporrà la trattazione sulla base dei criteri che saranno indicati in prosieguo.

Per i processi nei quali si deve procedere necessariamente in presenza (ad esempio perché non vi sia il consenso alla trattazione da remoto, ovvero sia previsto l'esame di testimoni), il giudice:

- al di fuori dei procedimenti cautelari o comunque a suo giudizio urgenti, procederà al loro rinvio ad una successiva udienza, e comunque in data successiva al 30.03.2021, sempre nel rispetto delle *corsie preferenziali*;

- in alternativa, ed in ogni caso per quanto riguarda i procedimenti cautelari o a suo giudizio urgenti, fisserà un massimo di 3 processi ad udienza, scaglionati ad orario fisso, tenendo conto dei prevedibili adempimenti da effettuare in ciascun processo. Le parti valuteranno la possibilità, di comune accordo, di procedere all'esame dei testi con le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c.

Negli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, i procedimenti civili saranno trattati con le modalità cartolari, in tutti i casi nei quali ciò sia stato eventualmente già previsto; negli altri casi, i Giudici di Pace degli Uffici di Isernia, Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo, procederanno al rinvio delle udienze civili da trattare in presenza a data successiva al 30 marzo 2021, fatta eccezione per i procedimenti indifferibili in quanto urgenti di competenza di detto Giudice.

- 3) Restano ferme tutte le altre misure e prescrizioni in materia di contrasto alla fase epidemiologica in corso contenute nella normativa primaria e secondaria e nei plurimi provvedimenti del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del Presidente dell'Ordine Forense e della Conferenza Permanente (come recepite anche nel DVR) che vi hanno dato attuazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e vincolante e va urgentemente comunicato a tutti i Magistrati togati ed onorari ed a tutto il Personale amministrativo del Tribunale, della Procura della Repubblica, degli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Isernia e dell'UNEP, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, all'Avvocatura dello

Stato, alla Camera Penale, alla Camera Civile, all'AIGA, nonché al Ministero della Giustizia, al Ministero della Salute, al Presidente della Regione, al Presidente della Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, ai Comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Isernia. Il presente provvedimento va altresì pubblicato, sempre a cura della Segreteria, sul sito *web* del Tribunale e diramato agli Organi di Informazione.


Il Presidente del Tribunale

(Dr. Vincenzo Di Giacomo)



Il Presidente Vicario del Tribunale di Isernia

(Dr. Michele Caroppoli)



Il Procuratore della Repubblica

(Dr. Carlo Fucci)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(Avv. Maurizio Carugno)

